

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-3644 del 02/07/2026  |
| Oggetto                      | DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. Randi Giovanni spa - con sede ed attività di lavorazione di acido tartarico e cremore tartaro in Comune di Faenza, via Spallanzani n. 7 - Modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2023-4900 del 25/09/2023 e smi. |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-3832 del 01/07/2026   |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna  |
| Responsabile adottante       | TAMARA MORDENTI  |

Questo giorno due LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, L.R n.13/2015. **Randi Giovanni spa** - con sede ed attività di lavorazione di acido tartarico e cremore tartaro in Comune di Faenza, via Spallanzani n. 7 - **Modifica non sostanziale dell'AUA** adottata da ARPAE con DET-AMB-2023-4900 del 25/09/2023 e smi.

## LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

### VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

### VISTE

- l'AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2023-4900 del 25/09/2023 a favore della Ditta RANDI GIOVANNI SPA (C.F.-P.IVA: 00961570397) con sede ed attività di lavorazione di acido tartarico e cremore tartaro in Comune di Faenza, via Spallanzani n. 7 comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/2006 e smi);
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del Dlgs. n. 152/2006 e smi);

- l'istanza presentata dalla Ditta RANDI GIOVANNI SPA (C.F.-P.IVA: 00961570397) allo Sportello ARPAE in data 05/05/2026, acquisita da questa Agenzia con PG 2026/81718 del 05/05/2026 - pratica Sinadoc 15527/2026, relativa alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2023-4900 del 25/09/2023 e smi, sopra citata, a seguito della richiesta di cancellazione di una prescrizione

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;*
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;*
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. 15527/2026, emerge che:

- la Ditta RANDI GIOVANNI SPA ha presentato allo Sportello ARPAE apposita istanza di modifica non sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE con Determina Dirigenziale

2023/4900 del 25/09/2023 e smi, limitatamente alla cancellazione della prescrizione relativa alla installazione di un campionatore automatico (sulla linea di scarico acque reflue industriali), modello e posizione concordati con HERA;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata;

ACQUISITO il parere di HERA SPA in data 25/06/2026 con PG 2026/115712 in merito alla eliminazione del campionatore automatico

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata con DET-AMB-2023-4900 del 25/09/2023 e smi;

ACCERTATO che la Società RANDI GIOVANNI spa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 13/05/2026 come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere con il rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA a favore della Società RANDI GIOVANNI SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni con sede ed attività di lavorazione di acido tartarico e cremore tartaro in Comune di Faenza, via Spallanzani n. 7 e che sarà rilasciata direttamente al richiedente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Arpaee DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) ;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpaee per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Autorizzazioni ambientali e Energia) e n. DET- 2024-796

del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA (ora SAE Ravenna);

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

## **DETERMINA**

- 1. DI ADOTTARE E RILASCIARE L'AUA per modifica NON SOSTANZIALE della precedente adottata** da ARPAE con DET-AMB-2023-4900 del 25/09/2023 e smi a favore della Ditta RANDI GIOVANNI SPA (C.F.-P.IVA: 00961570397) con sede ed attività di lavorazione di acido tartarico e cremore tartaro in Comune di Faenza, via Spallanzani n. 7, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

| <b>MATRICE AMBIENTALE</b> | <b>TITOLO DI CUI ALL'ART. 3 C. 1 D.P.R. 59/2003</b>  | <b>ENTE COMPETENTE</b> |
|---------------------------|--|------------------------|
| Aria                      | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006   | ARPAE                  |
| Acqua                     | Scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in rete fognaria pubblica di cui all'articolo 124 del D. Lgs 152/2006 | Comune                 |

- 2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto indicato nell'AUA di cui alla determina ARPAE DET-AMB-2023-4900 del 25/09/2023 e smi, non oggetto della presente modifica di AUA;**
- 3. DI DARE ATTO che vengono comunque riallegati alla presente i seguenti allegati:**
  - Allegato A) - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - invariato;
  - Allegato B) - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura - aggiornato.
- 4. DI DARE ATTO che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:**
  - ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
5. Di MANTENERE invariata la **validità dell'AUA** fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio alla Ditta (25/09/2023)** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
  6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
  7. DI DARE ATTO che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
  8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Ditta richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna  
Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**Emissioni in atmosfera ai sensi****(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)****■ INTRODUZIONE**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Ditta</b>      | RANDI RENZO S.P.A.  |
| <b>Impianto</b>   | Attività di lavorazione acido tartarico e cremore tartaro |
| <b>Ubicazione</b> | Comune di Faenza, via Spallanzani n. 7                    |

**PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

La Ditta Giovanni Randi spa svolge attività di lavorazione di prodotti tartarici nello stabilimento sito in Comune di Faenza, via Spallanzani n. 7, ottenuti da materie prime derivate dalla lavorazione vinicola e dell'alcool. In particolare le materie prime sono:

- tartrato di calcio - circa 6.880/7000 t/a, da attività di distillazione dell'alcool;
- tartrato grezzo - circa 1500/1800 t/a, da attività di produzione del vino;

Le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione e sono dotate di idonei sistemi di abbattimento del materiale particolato, mediante filtri a maniche, cicloni e abbattimento a umido;

Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici:

- Emissione E5 - acido filtrato - a tiraggio naturale;
- Emissione E24 - Deposito acido cloridrico - a tiraggio naturale;
- Emissioni E19,E20,E22,E23 - centrali termiche ad uso civile - a metano;
- Emissioni E21a, E21b, E21c - generatori di calore;
- Emissione E29 - impianto di generazione di emergenza di potenzialità pari a 440 kWt;
- Emissioni E26,E27,E28 ed E31 - cappe di laboratorio e analisi controllo qualità della produzione;
- Emissioni E7, E11, E17 - sfiati serbatoi per la raccolta delle condense di vapore;
- Emissione E9 - ventola di raffreddamento n. 2 compressori - spostati all'esterno e sotto tettoia;
- Emissioni E29/E29a - pompe a vuoto;

## A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

### PUNTO DI EMISSIONE E1 – CENTRALE TERMICA A METANO - EMERGENZA

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 7000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 18   | m     |
| Durata          | 250  | h/g   |
| Temperatura     | 0-12 | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |     |        |
|---------|-----|--------|
| Polveri | 5   | mg/Nmc |
| NOx     | 350 | mg/Nmc |
| SOx     | 35  | mg/Nmc |

I limiti di emissione sopra indicati, devono essere adeguati secondo quanto previsto dalla Parte III del D.lgs. n. 152/2006 e smi - Parte V, nei tempi e nei modi indicati all'art. 273 - bis - Medi impianti di combustione commi 5), 6) e 7), qualora ne ricorrano le condizioni.

### PUNTO DI EMISSIONE E2 – CENTRALE TERMICA BALTUR BRUCIATORE BIFUEL (METANO/GPL) DA 65000 kWt

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 9500 | Nmc/h |
| Durata          | 24   | h/g   |
| Altezza minima  | 18   | m     |
| Temperatura     | 250  | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |      |        |
|---------|------|--------|
| Polveri | 5    | mg/Nmc |
| NOx     | 200* | mg/Nmc |
| SOx     | 35*  |        |

**\* In casi di utilizzo di metano, il limite per NOx è pari a 100 mg/Nmc**

**I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.**

**Il limite indicato per SOx si intende rispettato se il combustibile utilizzato è gas metano.**

**PUNTO DI EMISSIONE E3 – SALDATURA - F.P. + F.T.**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 5000     | Nmc/h |
| Durata          | 0,5      | h/g   |
| Altezza minima  | 6        | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE E4 – MOLINO LINEA DI LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO - F.T.**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 3600     | Nmc/h |
| Durata          | 1        | h/g   |
| Altezza minima  | 5,10     | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 20 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE E6 – ESSICCATORE FORNO ROTATIVO LINEA PRODUZIONE SALI TARTARICI E LINEA LAVORAZIONE CREMONE TARTARO - C+F.T.**

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 5000  | Nmc/h |
| Durata          | 10    | h/g   |
| Altezza minima  | 9,30  | m     |
| Temperatura     | 50;35 | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE E8 – ESSICCATORE FORNI ROTATIVI N. 16 E N. 59 - LINEA LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO - C+F.T.**

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 5000 | Nmc/h |
| Durata          | 24   | h/g   |
| Altezza minima  | 5,1  | m     |
| Temperatura     | 40   | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE E12 – PREPARAZIONE ACIDO TARTARICO - LINEA LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO - C+F.T.**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 5500     | Nmc/h |
| Durata          | 8        | h/g   |
| Altezza minima  | 11       | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 20 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

**PUNTO DI EMISSIONE E8 – ESSICCATORE FORNI ROTATIVI N. 16 E N. 59 - LINEA LAVORAZIONE ACIDO TARTARICO - C+F.T.**

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| Portata massima | 5000 | Nmc/h |
| Durata          | 24   | h/g   |
| Altezza minima  | 5,1  | m     |
| Temperatura     | 40   | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

#### **PUNTO DI EMISSIONE E14 – RECUPERO TARTRATO DI CALCIO**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 4800     | Nmc/h |
| Durata          | 10       | h/g   |
| Altezza minima  | 5,20     | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 20 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

#### **PUNTO DI EMISSIONE E15 – RECUPERO TARTRATO DI CALCIO**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 4800     | Nmc/h |
| Durata          | 10       | h/g   |
| Altezza minima  | 11       | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 20 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

#### **PUNTO DI EMISSIONE E16 –NEUTRALIZZAZIONE ACIDO CLORIDRICO**

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 4000     | Nmc/h |
| Durata          | 2        | h/g   |
| Altezza minima  | 11       | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

## PUNTO DI EMISSIONE E18 – SERBATOIO CRISTALLIZZAZIONE CREMORE

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 5400     | Nmc/h |
| Durata          | 11       | h/g   |
| Altezza minima  | 7,60     | m     |
| Temperatura     | Ambienti | °C    |

## PUNTO DI EMISSIONE E25 – SERBATOIO CRISTALLIZZAZIONE AC. TARTARICO E SALI TARTARICI

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 3900     | Nmc/h |
| Durata          | 24       | h/g   |
| Altezza minima  | 7        | m     |
| Temperatura     | Ambienti | °C    |

## PUNTO DI EMISSIONE E30 – FILTRO AREA PAVIMENTAZIONE TARTRATO DI CALCIO F.T.

|                 |          |       |
|-----------------|----------|-------|
| Portata massima | 4000     | Nmc/h |
| Durata          | 2        | h/g   |
| Altezza minima  | 6        | m     |
| Temperatura     | Ambiente | °C    |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più

gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche. Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le differmità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME**

1. **DI INDICARE per i controlli** che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, almeno **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con l'esclusione delle emissioni per le quali non sono stati indicati limiti specifici.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati) su un registro, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE

competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. Sullo stesso registro, la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare ai sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, con frequenza almeno annuale;**
- **le manutenzioni ordinarie e straordinarie da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.**

### **C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE**

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

### **D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
2. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si

applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

## **E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE**

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che

possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

## F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
2. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.  |

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

## G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

| Parametro/Inquinante   | Metodi di misura  |
|--|-------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008 |

|   |  |
|---|--|
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione                                     | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )  | UNI EN 14789:2017 (*) ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)   |
| Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione di massa) | UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A   |
| Monossido di Carbonio (CO)  | UNI EN 14791:2017(*) ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche, etc.)  |
| Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>                              | UNI EN 14792:2017 (*) ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche UV, IR, FTIR)                   |
| Protossido di azoto (N <sub>2</sub> O)  | UNI EN ISO 21258:2010  |
| Metano (CH <sub>4</sub> )   | UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011   |
| Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>                              | UNI EN 14791:2017(*) UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)  |
| Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni                          | UNI EN 14181:2025  |

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per emissioni/flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuno accorgimenti tecnici in relazione alle caratteristiche dell'emissione.

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

1. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**Scarico di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura ai sensi****(Art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)****■ INTRODUZIONE**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Ditta</b>      | RANDI RENZO S.P.A.  |
| <b>Impianto</b>   | Attività di lavorazione acido tartarico e cremore tartaro |
| <b>Ubicazione</b> | Comune di Faenza, via Spallanzani n. 7                    |

**PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

La Ditta Giovanni Randi spa svolge attività di lavorazione di prodotti tartarici nello stabilimento sito in Comune di Faenza, via Spallanzani n. 7 e le acque che si generano dall'attività sono classificate come acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in rete fognaria pubblica collegata ad impianto di depurazione;

Le acque reflue industriali sono costituite da reflui provenienti dall'attività di trattamento delle materie prime, dal lavaggio delle attrezzature e dei serbatoi utilizzati durante le varie fasi dei processi di lavorazione. Tali reflui sono inviati ad una serie di serbatoi di accumulo ed equalizzazione da dove poi confluiscono nella rete fognaria nera di via Spallanzani (punto di scarico n. 3);

La Ditta ha realizzato una caditoia per la raccolta delle acque di dilavamento nel silo orizzontale utilizzato per lo stoccaggio dei fanghi bianchi e una linea di tipo "aereo" in pressione per lo scarico delle acque di raffreddamento, ottenendo la separazione completa di tali acque dalle acque meteoriche non contaminate, comprese le acque di seconda pioggia, che recapitano tutte nel punto di scarico identificato in planimetria con la dicitura "n.7". Le acque di raffreddamento vengono inviate nel pozzetto PI-1, è inserito lungo la linea, un punto di campionamento, che viene indicato, in analogia col precedente punto di monitoraggio, con la sigla PI-3; è stato inoltre introdotto un impianto di filtrazione con farine fossili delle acque di processo, prima del loro invio nei serbatoi di equalizzazione;

La Ditta ha stipulato con HERA S.P.A. apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2020.

La planimetria della rete fognaria (Allegato A1-Rev. 3/2026 di aprile 2026) viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

**L'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata per la richiesta di eliminazione della prescrizione riguardante il misuratore di portata elettromagnetico.**

## A. PRESCRIZIONI

1. E' ammesso, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente lo scarico così denominato in planimetria, composto da: acque di lavorazione del tartrato; acque di prima pioggia derivanti dalle due vasche installate allo scopo, acque di raffreddamento e acque di vasca di sedimentazione solfato di calcio. In fognatura BIANCA saranno scaricate solo acque meteoriche non contaminate.
2. Lo scarico delle acque di raffreddamento prelevate nel pozzetto di prelievo PI3 e quello dei reflui industriali equalizzati prelevati dal campionatore nel tubo in pressione nella centrale di monitoraggio, dovranno rispettare i limiti di emissioni indicati nella Tabella 1 "Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica fatta eccezione per lo scarico dei soli reflui industriali equalizzati per i quali vengono rilasciate le seguenti deroghe ai limiti di emissione:

|                                   |        |      |
|-----------------------------------|--------|------|
| BOD5                              | <5000  | mg/l |
| COD                               | <8000  | mg/l |
| SST                               | <1200  | mg/l |
| Azoto ammoniacale espresso come N | <150   | mg/l |
| Fosforo totale espresso come P    | <80    | mg/l |
| Cloruri                           | <1500  | mg/l |
| Solfati                           | <30000 | mg/l |
| Ferro                             | <50    | mg/l |

3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico dei soli reflui industriali equalizzati non superiore a 34.500 mc/anno. Complessivamente, tra acque industriali equalizzate e quelle da raffreddamento, potranno essere scaricati in fognatura non più di 400 mc/g e 5 l/sec.
4. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
5. Entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'atto autorizzativo, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Inoltre, allo scopo di limitare la formazione di odori molesti all'interno della fognatura.
6. La concessione della deroga dei solfati a 30000 mg/l sarà subordinata alla seguente prescrizione: in caso di evidenti aumenti del tenore di H<sub>2</sub>S nella fognatura pubblica, la ditta dovrà presentare e condividere con l'ente gestore, un progetto che possa essere applicato al proprio scarico, atto a limitare la decomposizione dei solfati oggetto di deroga.


7. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
8. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - a. n. 2 vasche di prima pioggia a servizio dei piazzali Nord e Sud confluenti nello scarico n. 3;
  - b. pozzetto deviatore (posizionato all'ingresso di ciascuna vasca di prima pioggia);
  - c. pozzetto di prelievo acque di raffreddamento (indicato in planimetria con la sigla "PI3") costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Punto di prelievo acque industriali costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo;
  - d. misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA per la quantificazione di tutti i reflui industriali equalizzati;
  - e. misuratore di portata ad ultrasuoni approvato e piombato da HERA per la quantificazione delle acque reflue da raffreddamento.
9. I sigilli apposti alla strumentazione di misura di cui sopra, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera. Le vasche di prima pioggia dovranno essere dotate di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
11. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
12. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento. Le sarà consentita l'eventuale determinazione dei volumi scaricati o il prelievo di campioni ufficiali negli appositi punti o anche il controllo dei reflui in posizioni intermedie al ciclo produttivo qualora se ne ravvisasse la necessità.
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, a HERA SPA e al Servizio Territoriale ARPAE competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
14. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario - depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La

sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.

15. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta ad HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acque prelevata nell'anno solare precedente.
16. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descritti delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

## ■ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Gli scarichi di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di dilavamento in pubblica fognatura vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 81718 del 05/05/2026, denominata "Allegato 1 rev. 3/2026" .



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**